

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare, Cirillo Dr. G. Paolo, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1, COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)
- 2) **RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

In data 13.12.2007 il Procuratore Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, Vivarini Vincenzo, tesserato quale collaboratore tecnico della prima squadra del Pesaro Calcio e De Rosa Luigi all’epoca dei fatti allenatore di detta società, contestando al primo di avere, sebbene privo della prescritta qualifica, svolto di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico) ed al secondo di aver favorito l’irregolarità su descritta offrendosi come prestanome e consentendo che la conduzione tecnica della squadra fosse affidata al Vivarini (violazione ex art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico).

L’impianto accusatorio, a base della contestazione, si fondava principalmente su una constatazione diretta da parte di un collaboratore dell’allora Ufficio Indagini che avendo assistito all’incontro Pescara/Brescia del 3.6.2007 aveva avuto modo di notare come la gestione tecnica della gara venisse effettuata in prima persona dal Vivarini (che si sarebbe dovuto sedere nella c.d. “panchina aggiuntiva”) nell’inerzia dell’allenatore De Rosa, e fruiva di implicite conferme sia da notizie di stampa indicanti sempre il Vivarini quale “allenatore del Pescara”, sia da alcune dichiarazioni rese ai

media dall'allora Presidente della società il quale si riferiva al predetto come se fosse l'allenatore effettivo.

Gli elementi, come sopra succintamente descritti, venivano considerati sufficienti dal primo organo di giustizia per ritenere provata la responsabilità degli incolpati, e conseguentemente comminare agli stessi, con separati provvedimenti, la sanzione della squalifica, estesa, per il Vivarini fino al 24.7.2008, per il De Rosa, fino al 24.4.2008.

Tali decisioni sono state impugnate, con atti distinti, davanti a questa Corte da entrambi i tesserati che coralmemente sottolineano come il tessuto probatorio a loro carico non fosse sufficiente a configurare le irregolarità ascritte, sostenendo che queste, perché abbiano a concretarsi, postulano (come chiarito da precedenti giurisprudenziali in casi analoghi) "reiteratezza di comportamenti ben precisi e determinati" e come, sia i richiami alle notizie di stampa che alle generiche dichiarazioni attribuite alla dirigenza societaria abbiano ambigua e modesta caratura indiziante per cui chiedono la totale riforma delle delibere gravate o, in via subordinata, una congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte.

Preliminarmente rileva questo collegio che i due reclami, oggettivamente connessi, vanno riuniti per essere esaminati in unico contesto.

Nel merito le prospettazioni difensive non sembra possano essere del tutto disattese.

E' un fatto che il corredo delle prove processualmente apprezzabili (come peraltro può anche evincersi dalla stringata motivazione delle decisioni appellate) si esaurisce con la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini riguardante una gara di fine campionato con il Pescara già matematicamente retrocesso e del tutto demotivato.

Ora se è vero che in tale frangente il Vivarini esercitò, in concreto, con la tacita connivenza del De Rosa, funzioni che non avrebbe potuto esercitare, è però altrettanto vero che, da siffatto episodio non si può desumere con certezza, attraverso un anomalo processo di dilatazione, l'esistenza di comportamenti antiregolamentari stabili e reiterati che consentano di affermare l'essere stato il Vivarini stesso, sempre o comunque con notevole frequenza, l'allenatore di fatto della prima squadra.

Né vale a dimostrare il contrario la ponderosa rassegna stampa prodotta dall'accusa i cui contenuti oltre ad essere notoriamente frutto di opinioni ed interpretazioni assolutamente soggettive e quindi inefficienti sul piano della piena attendibilità, potrebbero essere utilizzati solo per corroborare qualcosa di già in ogni caso provato nell'interezza dei termini della contestazione.

Il che, per quanto sopra detto, non è, nella fattispecie, sostenibile.

Da ultimo nessun pregio può riconoscersi alle affermazioni fatte alla stampa dall'allora Presidente della società, affermazioni alquanto generiche ed ambigue, inidonee comunque a fugare i dubbi e le perplessità circa l'effettiva natura, la permanenza e la durata del rapporto intercorrente con il Vivarini.

Le considerazioni che precedono portano inevitabilmente ad un ridimensionamento dei termini delle accuse formulate a carico degli attuali incolpati, accuse che le prove acquisite con tranquillante certezza inducono a circoscrivere unicamente all'episodio del 3.6.2007 relazionato dall'inquirente.

Ciò comporta, in parallelo, la necessità di ridurre le sanzioni della squalifica irrogate che si ritiene equo e proporzionato contenere, per il Vivarini, fino al 24.3.2008 e per il De Rosa fino al 24.2.2008.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dai signori Vivarini Vincenzo e De Rosa Luigi:

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Vivarini Vincenzo fino al 24.3.2008;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor De Rosa Luigi fino al 24.2.2008.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **3) RICORSO DELL’ A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTA AL SIG. CEPPI DAVID SEGUITO GARA SPORT FIVE/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 27.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 30.1.2008)

Con reclamo dell’11.2.2008 la A.S.D. Sport Five di Putignano impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto all’allenatore Davide Ceppi la squalifica fino al 30 giugno in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita contro la A.S. Calcio a cinque Martina disputatasi il 27.1.2008.

La ricorrente, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica inflitta entro il minimo edittale di cui all’art. 19, comma quarto, lett. B e/o c) C.G.S., o comunque in misura più ridotta rispetto a quanto stabilito, deduceva la eccessività della sanzione comminata in relazione al reale svolgimento dei fatti, la non corrispondenza tra la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione del Giudice Sportivo con quanto effettivamente accaduto e, in ogni caso, la non assimilabilità dell’accaduto rispetto a quanto previsto dall’art. 19, 4 comma, lett. b) o c).

Nel ricorso si precisava che il Ceppi non averebbe colpito un calciatore avversario bensì lo avrebbe strattonato e ciò sarebbe avvenuto solo dopo che il calciatore della squadra avversaria D’Aversa aveva, a sua volta, sferrato un pugno ad un suo avversario. A sostegno di una simile ricostruzione veniva allegata una dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria e veniva poi precisato come in altre occasioni il Giudice Sportivo avesse adottato sanzioni più miti in relazione ad episodi ritenuti anche più gravi.

Da qui la ritenuta sproporzione tra il comportamento e la sanzione inflitta.

Il ricorso è infondato.

Dal referto arbitrale emerge infatti che il comportamento tenuto dal Ceppi sia stato di particolare gravità considerato che egli, a giuoco fermo, risulta avere attraversato l’intero campo per poi scagliarsi con un violento pugno sul collo del calciatore avversario e successivamente risulta essersi avventato poi sul calciatore medesimo dopo la caduta a terra di quest’ultimo.

Nessun rilievo può assumere, dinanzi ad un referto arbitrale di puntuale chiarezza ed univocità, la dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria. E’ noto, infatti, il valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto al referto arbitrale il cui contenuto può essere messo in discussione solo dinanzi ad una incoerenza o illogicità ricavabile dal contesto del referto stesso mentre ogni altra documentazione può, tutt’al più, assumere valore suppletivo solo in presenza delle richiamate caratteristiche di incoerenza ed illogicità interne al referto arbitrale. Nella specie ci si trova di fronte ad un referto sicuramente non censurabile in punto di coerenza e logicità ed anzi puntuale ed attento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sport Five di Putignano (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

### **4) RICORSO DELL’ A.S.D. NAPOLI VESEVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VETUS CECCANO/NAPOLI VESEVO DEL 12.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 428 del 06.02.2008)

Con ricorso del 18.2.2008 la A.S.D. Napoli Vesevo Calcio a 5 impugnava la decisione del Giudice Sportivo del 6.2.2008 con la quale quest’ultimo aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della causa di forza maggiore in relazione alla gara che avrebbe dovuto svolgersi in data 12.1.2008 contro la Vetus Ceccano e ne chiedeva l’annullamento con conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

A sostegno dell'impugnazione il Napoli Vesevo deduceva l'errore del Giudice per aver riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore e in particolare per avere attribuito valenza decisivo all'atto a firma del Geom Giovannone, Dirigente del V Settore del Comune di Ceccano che disponeva la sospensione dell'utilizzo del Palasport in quanto temporaneamente inagibile.

Sosteneva il Napoli Vesevo che a tale atto non avrebbe dovuto attribuirsi alcuna valenza e che, comunque, i responsabili della Vetus Caccano avrebbero dovuto necessariamente essere a conoscenza delle condizioni dell'impianto sportivo e individuare soluzioni alternative per il regolare svolgimento della gara. Richiamava, al riguardo, alcuni precedenti decisioni del Giudice Sportivo che in casi analoghi avrebbero ritenuto la insussistenza dei presupposti di forza maggiore.

Il ricorso è infondato.

In realtà il Giudice Sportivo risulta aver fatto corretto governo delle risultanze probatorie ed essere pervenuto alla esatta conclusione della sussistenza della causa di forza maggiore. Non vi è dubbio, infatti, che la determinazione del Dirigente comunale di settore emanata proprio il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara che disponeva la sospensione dell'utilizzo del Palasport in relazione alle infiltrazioni d'acqua intervenute, ed alla conseguente inagibilità, rappresenti un evento rispetto al quale la squadra ospitante si è trovata nella materiale impossibilità di offrire e predisporre soluzioni alternative per lo svolgimento della gara. Sul punto non appaiono conferenti le osservazioni della società ricorrente in ordine alla irrilevanza del provvedimento ed al merito del provvedimento medesimo rispetto al quale nessun sindacato è possibile, mentre deve riconoscersi che l'improvvisa inagibilità del campo determinata per disposto della pubblica autorità non può essere in alcun modo addebitata alla società ospitante che non poteva fare altro che ottemperare trovandosi nella materiale, oggettiva, impossibilità di ricercare una soluzione per lo svolgimento della partita.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Vesevo di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **5) RICORSO DELL' A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A 5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008)**

La A.S.D. Brillante Calcio a 5 ha proposto reclamo contro la decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 403 del 31.1.2008, con il quale il Giudice Sportivo ha ritenuto la sua responsabilità oggettiva per la sospensione della gara, fra la ricorrente e la Marcianise calcio 5, del 12.1.2008, comminandole la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-6.

La motivazione della decisione impugnata si fonda sull'asserita inadempienza della ricorrente al proprio onere di allegazione della prova "sull'eccezionalità delle precipitazioni che avrebbero determinato in maniera repentina e del tutto ineluttabile danni alla copertura dell'impianto sportivo tali da non consentire in tempo utile le dovute riparazioni".

La società ricorrente deduce la straordinarietà del nubifragio che si è abbattuto su Roma il giorno dell'incontro e la impossibilità della società ricorrente di esercitare sull'impianto del controllo costante concreto, in quanto il medesimo è di proprietà del C.O.N.I., che lo affitta per diverse manifestazioni.

Il ricorso è fondato.

La sezione ritiene che le circostanze probatorie addotte dalla società ricorrente sono idonee ad escludere la sua responsabilità ,sia pure oggettiva, per l'impossibilità della disputa dell'incontro di calcio in esame.

Infatti, dai ritagli dei giornali allegati - e comunque costituisce fatto notorio - il giorno 12.1.2008 vi sono stati nella città di Roma violenti temporali. Inoltre, agli atti è stata allegata una dichiarazione

del direttore degli impianti sportivi del Coni Servizi, nella quale viene affermato che le persistenti e abbondanti piogge cadute precedentemente l'inizio dell'incontro hanno creato delle piccole lesioni in alcuni punti della copertura dell'impianto consentendo infiltrazioni di acqua, che non hanno reso possibile effettuare alcun intervento per ripristinare una situazione di normalità, escludendo in maniera assoluta la responsabilità della squadra ospitante, che pure -cosa di cui viene dato anche nel referto arbitrale - si è molto prodigata per tentare di riparare le fessure createsi nell'impianto.

A fronte di tali risultanze probatorie, la sezione ritiene che in questa sede sia stata fornita la prova che il Giudice Sportivo aveva escluso circa "il nesso di causalità tra le precipitazioni e il danno arrecato alla copertura del palazzetto", non sussistono presupposti e condizioni per riferire al fatto della ricorrente la mancata disputa della gara e, quindi, per affermare la responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma dispone che, a cura della competente divisione, sia fissata la data per la disputa della gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL' A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE C.F./CLARENTIA TRENTO DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n., 62 del 6.3.2008)**

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008, sanzionava con l'ammenda di € 3.000,00 l'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. "per aver proferito per tutta la durata della gara e anche al termine della medesima frasi gravemente offensive nei confronti della terna arbitrale. Sanzione comminata anche in relazione dei precedenti specifici".

Avverso tale statuizione la società Fortitudo Mozzecane proponeva tempestivo ricorso, assistito dalle prescritte formalità procedurali, lamentando l'eccessività della sanzione di cui chiedeva riduzione.

Ad avviso della Corte il gravame è fondato e va conseguentemente accolto.

Deve osservarsi preliminarmente che la motivazione del provvedimento omette di individuare nei sostenitori della ricorrente gli autori delle espressioni offensive che, del resto, non sono state proferite per "tutta la gara", ma successivamente all'inizio della stessa.

Inoltre, non può trascurarsi che dal rapporto arbitrale e da quello degli assistenti risulta che le offese erano rivolte solo nei confronti dell'arbitro e non "della terna" come inesattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, così come va ulteriormente considerato che i "precedenti specifici" che hanno concorso a determinare la sanzione di primo grado sono, in realtà, un'unica occasione e costituiscono, quindi, unico precedente.

La Corte, in considerazione di quanto sopra osservato e della ricorrenza della circostanza di cui all'art. 13, lett. c), C.G.S., ritiene equo, in accoglimento del gravame, ridurre la sanzione al minimo edittale, e pertanto all'ammenda di €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona), riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 20 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete